

che la maggioranza della Commissione abbia fatto egregiamente a non iscrivere quelle parole, perchè costituirebbero un favore ai capi di famiglia, padri o mariti contro i principii della legge; infatti se l'usufrutto che il padre gode sui beni dei figli fa parte delle rendite paterne, che importa che il padre non altrimenti eccede le 200 lire di rendita imponibile, se non accumulando le proprie sue rendite estranee all'usufrutto con la rendita proveniente da questo usufrutto?

Non sarà meno vero che fino a quando durerà questo usufrutto, il padre sarà un contribuente con rendita superiore a 200 lire imponibili; col sistema della legge egli adunque non dovrebbe pagare la sola imposta fissa, ma la proporzionale.

Dicasi lo stesso quando si tratta delle rendite patrimoniali della moglie godute dal marito.

Laonde io credo che questa discussione è troppo complicata per poter permettere che improvvisamente si sostituisca una redazione diversa. Perciò, quando la Commissione riconoscesse che veramente i numeri 3 e 4 dell'articolo 8, anzichè contemplare un'assoluta esenzione dall'imposta, piuttosto stabiliscono norme speciali pel modo con cui debbano contribuire i figli di famiglia e tutti coloro che hanno beni mobili soggetti all'altrui usufrutto, e le mogli i cui beni siano amministrati da' mariti, io pregherei la Camera di sospendere la discussione sugli anzidetti numeri 3 e 4, e di rinviarli alla Commissione coll'incarico di sostituire ai medesimi, sia nello stesso articolo, sia in altro successivo, disposizioni che valgano a rimuovere le difficoltà fin qui analizzate, e di proporle domani alla sua adozione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, ci sono anche vari altri emendamenti sull'articolo 8°.

Ora l'onorevole Mancini propone che i numeri 3° e 4° di quest'articolo siano trasmessi alla Commissione pel suo parere. Dippiù le osservazioni fatte dimostrano doversi quest'articolo distinguere in tre ordini di idee, cioè: 1° Coloro che avendo materia imponibile verrebbero fatti esenti dall'imposta, e questo si riferisce ai numeri 1° e 3°; 2° Coloro i quali non hanno materia imponibile, non per indigenza, ma per condizioni speciali, e questi sono indicati nei numeri 3° e 4°; 3° Quelli infine che si trovano in condizione di indigenza.

Quindi io pregherei la Commissione di esaminare quest'articolo sotto questi tre ordini d'idee, i quali mi paiono emergere dagli emendamenti proposti e dalle osservazioni che si sono fatte.

Ho creduto opportuno di fare coteste osservazioni, onde indirizzare la discussione al suo termine, e con quella maggiore chiarezza che è possibile.

PASINI, relatore. Quanto ai numeri 3 e 4, la Commissione accetta il rinvio; domani riferirà alla Camera e spera di mettersi d'accordo col collega Mancini.

Resterebbe adesso la proposta dell'onorevole Cortese....

PRESIDENTE. C'è anche un emendamento del deputato Camerini.

Ne darò lettura.

Egli vorrebbe sostituire al numero 5 questa locuzione.

« Tutti coloro che, sebbene posseggano reddito di ricchezza mobile inferiore a lire 40, sono a giudizio ed attestato della Giunta municipale dichiarati indigenti. »

Ve n'ha un altro infine del deputato Cavallini, il quale ha proposto che al numero 5° dell'articolo 8 si sopprimano le parole: *privi di ogni bene mobile o immobile*, e alle parole: *delle autorità comunali*, si sostituiscono le seguenti: *delle Commissioni, di cui all'articolo 20 e successivi dalla presente legge.*

PASINI, relatore. Per mia parte son pronto a rispondere rispetto agli emendamenti Cortese, Camerini e Cavallini. Se però il signor presidente vuole che la Commissione proceda anche all'esame di questi tre emendamenti relativi al numero 5°, riferisca domani, e ponga domani tutte le spiegazioni richieste dai proponenti, onde il nostro lavoro possa procedere più sollecito, ed io non ho alcuna difficoltà.

CAMERINI. Se l'onorevole presidente lo crede io svolgerò brevissimamente il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola per svolgerlo.

CAMERINI. Il mio emendamento è così formulato:

« 3° Tutti coloro che, sebbene posseggano reddito di ricchezza mobile inferiore a lire 40, sono, a giudizio ed attestato della Giunta municipale, dichiarati indigenti. »

La ragione dell'emendamento è brevemente detta.

Noi non tassiamo la ricchezza mobile, tassiamo le rendite della ricchezza mobile. Ebbene, può darsi che uno non abbia che una rendita di cinque lire iscritta sul debito pubblico, ereditaria forse o avanzo di cauzioni, e simili. Costui andrebbe soggetto alla tassa fissa di due lire. Nè pel numero 5°, come è formulato, può l'autorità comunale dichiararlo indigente, mentre non è tra quelli che non siano del tutto destituiti di beni mobili.

Con qual coraggio noi stringiamo la Giunta municipale alla dura condizione di dichiarare l'assoluta indigenza solamente di colui che non abbia nè beni *mobili*, nè *immobili*, quando non tassiamo colui che avrà cento mila franchi, un milione d'argento o di quadri, i quali non sono soggetti alla tassa perchè non produttori di reddito?

Prima di tutto io trovo enorme che si parli di beni immobili, perchè gl'immobili sono tassati diversamente, nè possono tenersi in calcolo quando trattasi di ricchezza mobile; ma come dunque l'autorità municipale che io vorrei determinare nella Giunta, non potrà rilasciare certificati d'indigenza che a coloro che non hanno ricchezza mobile, nè immobile? Quale sarà la ricchezza mobile che lasci luogo a questa dichiarazione?

Io non saprei dire se il letto, le stoviglie, gli arnesi e le masserizie di qualunque natura che abbia il povero tolgano diritto a questa esenzione; dovrei credere così secondo le parole della legge proposta. Perciò